

Allegato A

**Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 58
comma 1 lett. a): Intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

Disposizioni regionali attuative per la campagna 2025/2026

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA.....	3
2. ORIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI VITICOLI	8
3. AREA DI INTERVENTO	9
4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO.....	9
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
6. REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE	11
7. ATTIVITÀ AMMESSE	11
8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE	12
9. MODALITÀ TECNICHE	13
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI	15
11. SUPERFICIE MINIMA.....	17
12. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DELL'AUTO	18
13. RISORSE FINANZIARIE	20
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ISTRUTTORIA.....	21
15. REALIZZAZIONE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE	26
16. VARIANTI E MODIFICHE MINORI	27
17. CRITERI di CALCOLO DEL CONTRIBUTO e GIUSTIFICATIVI DI SPESA.....	28
18. PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE.....	29
19. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO	30
20. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO E SVINCOLO POLIZZE.....	31
21. ULTERIORI CONTROLLI	33
22. RECUPERI E PENALITÀ	34
23. VINCOLI MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ E POSSESSO INVESTIMENTO.....	36
24. ANTIMAFIA.....	37
25. DEMARCAZIONE CSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI.....	38
26. CONDIZIONALITÀ.....	39
27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	39
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	39
29. DISPOSIZIONI FINALI.....	44

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (*piani strategici della PAC*), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento delegato (UE) n.2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori.

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150, applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni*” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni*”.
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
- Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023, n. 410748 relativo a Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.
- Decreto ministeriale 24 ottobre 2024 n. 563749 relativo a Modifiche al decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120” – Disposizioni urgenti.
- Decreto ministeriale 02 dicembre 2024 n. 635206 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- Decreto Dipartimentale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 659723 del 13/12/2024 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026".
- Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 recante “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale n. 15

del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983 n. 34)".

- Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo il 23 ottobre 2023 con Decisione di esecuzione C (2023) 6990.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1° marzo 2017 e s.m.i. - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Istruzioni Operative O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - Procedura delle garanzie informatizzate.
- Istruzioni Operative O.P. AGEA N. 32 prot. ORPUM n. 56374 del 06/07/2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 sulla disciplina del fascicolo aziendale che costituisce la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 ad oggetto: *"Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti"*.
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 6/2025 del 17/01/2025 prot. n. 03389 ad oggetto: *"Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2025/2026*".
- Metodologia costi semplificati per l'intervento *"Ristrutturazione e riconversione vigneti"* giugno 2024 certificata dal CREA con propria nota n. 49723 del 4 giugno 2024.
- DDR n. 151 del 23/12/2024 ad oggetto: *"Regolamento UE n. 1308/2013 - Sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli per uve da vino. Indirizzi operativi per la gestione dei procedimenti connessi con l'estirpazione e il reimpianto di vigneti per uve da vino"*.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Disposizioni Applicative, si intende per:

- **OP AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore delle Regioni che non hanno un proprio Organismo Pagatore, tra cui la Campania.
- **Appezamento viticolo:** *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*
- **Attività:** interventi previsti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riconversione (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), come indicate dal regolamento 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), previste dal DM 635206/2024.
- **Azione (o Intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 635206 del 02/12/2024 (es: estirpazione, reimpianto, sovrainnesto, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.).
- **Beneficiario:** *imprenditore agricolo che riceve un aiuto nell'ambito dell'Intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle disposizioni regionali.*
- **CAA:** Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - *È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.*

- **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- **Campagna di pagamento:** campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che, se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.
- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- **Contributo:** è il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione erogato nel limite del 75% della spesa determinata sulla base di tabelle dei costi standard unitari, elaborate a livello nazionale, basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
- **Costi Standard:** costi unitari, elaborati secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126. Sono utilizzati per stabilire il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, elaborate a livello nazionale e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale.
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale/P.IVA con il quale l'Azienda è censita nel SIAN. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.
- **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione.
- **DRA:** disposizioni regionali di attuazione dell'intervento RRV. Rappresentano il bando regionale, con il quale vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa
- **Ente Istruttore UOD Provinciale:** è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di istruttoria delle domande di sostegno e le verifiche sulle domande di pagamento.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che su superficie su cui insisteva un vigneto.
- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
- **Impianto/reimpianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).
- **MASAF:** è il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
- **Misurazione dei vigneti oggetto di finanziamento RRV:** misurazione degli impianti in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato in conformità all'art.42 del Reg. UE 2022/126.
- **Modifica minore:** modifica per la quale non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione, ma per la quale è prevista la predisposizione di uno specifico format (allegato 9) nell'applicativo SIAN di compilazione delle domande di sostegno.
- **Operazione:** insieme di azioni e attività previste nel progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione all'intervento RRV. L'operazione, quindi, contiene una o più attività considerate ammissibili dalla normativa comunitaria e dal DM 0635206/2024.
- **Parcella viticola aziendale:** è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.
- **PSN:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

- **Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni al reimpianto ancora valide.
- **Reimpianto anticipato:** Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.
- **Reimpianto per motivi fitosanitari:** il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione.
- **Ristrutturazione e riconversione:** interventi da realizzare sulle superfici aziendali in conduzione e ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardante le opere di riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto), la diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto), il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).
- **TSCU:** tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>
- **Tolleranza tecnica di misurazione:** area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt. La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità vitata (U.V.):** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).
- **UOD 50.07.15 - Politica Agricola Comune:** è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione in ambito vitivinicolo.
- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda soggetta ad approvazione da parte dell'Ufficio regionale territoriale competente.
- **Vigneto:** unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V., compatibili con i disciplinari di produzione dei corrispondenti vini ottenibili.
- **Uffici territoriali:** sono le UOD competenti per Provincia della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali.

1.3 PREMESSA

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA), definiscono per la campagna 2025/2026 le modalità e le regole per l'accesso e all'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti di cui all'art. 58, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché dalle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. 6/2025 del 17/01/2025 e ss.mm.ii., reperibili al seguente link: <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-6-del-17-gennaio-2025-prot-orpum-3389>.

Le problematiche della filiera vitivinicola regionale sono, in parte, ancora connesse con le caratteristiche strutturali del comparto dove prevalgono ancora Aziende viticole con ridotte dimensioni e non ancora del tutto meccanizzate. Tuttavia, il settore della trasformazione vitivinicola rappresenta un comparto di

eccellenza dell'agroalimentare regionale, con notevoli margini di crescita di competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese.

In tale contesto, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione ed in linea con il percorso di crescita del comparto che la Regione Campania ha avviato fin dall'inizio dagli anni '90 sono:

- migliorare l'orientamento al mercato ed aumentare la competitività dell'azienda viticola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore crescita della propensione alla ricerca, alla tecnologia, alla meccanizzazione, alla digitalizzazione ed alla sensibilizzazione verso temi di natura etica e sociale;
- favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione dell'utilizzo di prodotti chimici di sintesi;
- contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati le operazioni proposte dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività dei produttori e di accrescere la qualità della produzione, anche mediante l'incremento della meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Al contempo è auspicabile promuovere il mantenimento di vigneti autoctoni e forme di allevamento storicamente adottati nella Regione Campania, nonché la coltivazione della vite in aree particolarmente vocate perseguendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità.

L'enologia regionale si caratterizza per l'enorme ricchezza varietale rinvenibile sul territorio. In Campania si conta un patrimonio ampelografico di oltre 100 vitigni autoctoni che non ha pari in nessuna delle aree viticole del mondo, oltre alla molteplicità di ambienti vocati alla coltivazione della vite, ciascuno con connotazioni molto specifiche, spaziando dall'area circostante il monte Massico ai vini vulcanici del Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'isola d'Ischia, dalle espressioni eleganti delle aree interne dell'Irpinia e del Sannio a quelle più fresche della Costa d'Amalfi e del Cilento.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle **aziende di collina** occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse realtà viticole presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). La Regione nel complesso vanta oggi 15 tipologie di vini a DOC e 4 DOCG (complessivamente, quindi, n. 19 DOP), oltre a 10 tipologie a IG: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>.

I vini a denominazione di origine hanno una forte valenza con i territori di origine delle uve da cui sono prodotti. Associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo di eccellenza, l'aspetto multidisciplinare della produzione primaria, come ad esempio l'accoglienza turistica in azienda. Al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli produttori locali.

La Regione Campania vanta anche notevole sviluppo e importanza economica rispetto ai vini ad indicazione geografica. Produzioni, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di elevato livello qualitativo.

2. ORIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI VITICOLI

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le forme di allevamento dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse orientate verso forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc. Pertanto, sono da preferire le **forme di allevamento verticali** e le potature corte, in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei vitigni presentano una minore produttività sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione a vantaggio della qualità delle produzioni, anche in funzione di una maturazione più uniforme.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni del vigneto e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni (terreni fertili e varietà ad elevata vigoria). Piante con vegetazione meno espansa si presentano anche più equilibrate con chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno meno favorevole allo sviluppo di crittogame e patogeni animali. In questo modo sono facilitate le strategie di difesa integrata o biologica.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento della richiesta siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 e s.m.i. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

3. AREA DI INTERVENTO

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dall'intervento RRV, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) della Regione Campania.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo esclusivo delle varietà previste nei disciplinari di produzione dei vini e iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di vite di cui al Decreto Dirigenziale Regionale della UOD 50.07.20 del 09/02/2024 n. 37 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie tipologie a DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie vitata, è necessario richiedere, alle UOD competenti per territorio, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'attribuzione dell'idoneità tecnica per consentire la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in conformità a quanto previsto dai disciplinari di produzione: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>.

4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 i seguenti soggetti, iscritti alla CCIAA, che conducono vigneti o detengono autorizzazioni all'impianto ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii.;
- le cooperative agricole;
- le società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti con attività connesse a quella agricola e in possesso di codice ATECO 01 o pertinente.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126, non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:

- iscrizione alla CCIAA con codice ATECO 01 o comunque riferito ad attività connessa alla viticoltura;
- condurre superfici vitate con varietà di uve da vino o essere in possesso di autorizzazioni al reimpianto dei vigneti di cui all'articolo 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che beneficiano di aiuti nell'ambito dello Sviluppo Rurale (CSR). Sono escluse anche le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9;
- aver presentato, almeno nella campagna vitivinicola precedente a quella di presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative. In caso di domanda RRV presentata da nuovo conduttore è necessaria la dichiarazione vitivinicola da parte del precedente conduttore e bisogna indicare il CUAA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sulla presentazione della dichiarazione. Al riguardo, si ricorda che la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo, inoltre, l'obbligo di dichiarazione vale per tutte le superfici vitate aziendali e la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda;
- aver completato, per le superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS ed aver allineato nello schedario viticolo i dati delle caratteristiche tecniche del vigneto (sesto/varietà e forma di allevamento). *Al riguardo, entro la data di presentazione della domanda di sostegno è opportuna una verifica preventiva delle caratteristiche agronomiche del vigneto presenti nello schedario viticolo e, se del caso, chiederne una modifica alla UOD competente per territorio per evitare la non ammissibilità delle superfici che risulteranno non allineate in sede di controlli ex-ante da parte di AGEA;*
- aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato. L'aggiornamento deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche in loco (ex-ante). Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare;
- aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni che dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del collaudo e, in caso di sostituzione si dovrà provvedere ad aggiornare il dato nel fascicolo aziendale. La PEC deve essere intestata all'Azienda o al titolare/rappresentante legale e non ad un soggetto terzo (*consulente, CAA, Tecnico di parte, ecc.*);
- non ricadere in casi di esclusione dall'intervento RRV nella campagna di presentazione della domanda 2025/2026;
- condurre le superfici agricole su cui devono essere realizzati i lavori, in virtù di un legittimo e valido titolo registrato ai sensi di legge (il comodato non è titolo ammesso). I conduttori non proprietari delle superfici oggetto di intervento, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o da tutti i proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (*come da allegato 5 della Circolare AGEA OP - I.O. n. 6_2025 del 17/01/2025*).

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve:

- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è condizione di ammissibilità definitiva ai fini della concessione del contributo. Se in sede di istruttoria l'esito della verifica del DURC on-line non è regolare, la domanda non potrà essere proposta in graduatoria di ammissibilità. Fermo restando che l'esito del DURC deve essere acquisito d'ufficio sul portale dell'Istituto previdenziale, è tuttavia consentita la regolarizzazione del DURC entro la data di ammissibilità della graduatoria regionale e non successivamente alla data di adozione di quest'ultima da parte della UOD 50.07.15;

- in caso di conduzione dei terreni oggetto di reimpianto del vigneto diversi dalla proprietà, la durata del contratto di affitto deve essere garantita per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, anche mediante la proroga di un contratto già in essere.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 0635206 del 02/12/2024, i produttori accedono all'aiuto per le azioni di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità fitosanitaria competente.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 0635206 del 02/12/2024;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso alle UOD territorialmente competenti della DG 50.07 che provvedono alle istruttorie delle domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Servizio Fitosanitario Regionale.

7. ATTIVITÀ AMMESSE

Ciascuna operazione oggetto di domanda di sostegno contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione dell'UE ed indicate all'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 0635206 del 02/12/2024.

Per la campagna 2025/2026, sono ammissibili le **attività** di riconversione e ristrutturazione di seguito indicate.

A. la riconversione varietale che consiste nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa varietà** di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, in una delle seguenti forme:

A.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto;*

A.2: *reimpianto con autorizzazione;*

A.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale. Prevede la coesistenza del nuovo vigneto con il precedente, che deve essere estirpato entro la fine del quarto anno dalla data di impianto delle nuove viti (DDR n. 151/2024 - https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_24-12-24.html)*

B. la ristrutturazione, che consiste:

- nella **diversa collocazione** del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, che andrà evidenziata;
- nel reimpianto del vigneto sulla **stessa particella** ma con **modifiche della forma di allevamento** o del **sesto di impianto**.

La ristrutturazione si attua in una delle seguenti forme:

B.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto;*

B.2: *reimpianto con autorizzazione;*

B.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale.*

C. reimpianto di vigneti a seguito di un'**estirpazione obbligatoria** per **ragioni fitosanitarie** su decisione dell'Autorità competente - Servizio Fitosanitario regionale.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 0635206 del 02/12/2024, il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate non può **superare i 3 anni dalla data di finanziabilità** della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027.

Eventuali procedimenti amministrativi in corso (*DDR n. 151/2024*) connessi con il rilascio delle autorizzazioni da utilizzare per l'impianto nell'ambito dell'Intervento RRV devono essere definiti prima dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente.

8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, l'**OPERAZIONE** si considera avviata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati già effettuati lavori di squadratura e picchettamento;
- b) vi sia consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale richiesto a contributo, per la realizzazione del nuovo vigneto;
- c) siano state avviate le operazioni di estirpazione con asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite.
- d) siano state già effettuate le concimazioni di fondo e le lavorazioni di preparazione del terreno antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili e **comportano l'esclusione di tutta l'operazione**, le seguenti tipologie di interventi:

- e) **rinnovo normale dei vigneti**, con ciò intendendosi il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e con la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto da ristrutturare è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Al riguardo, secondo quanto emerso in sede di Audit da parte dei Servizi della Commissione UE, in caso di richiesta di contributo per estirpazione nell'ambito dell'Intervento RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di precedente vigneto. Le UOD competenti, in sede di istruttoria, verificheranno, anche a campione, tali dichiarazioni con ogni modalità ritenuta idonea, verbalizzandone gli esiti.
- f) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su **"superfici vitate abbandonate"** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- g) progetti riferiti ad impianti viticoli che negli **ultimi cinque anni abbiano già beneficiato** di contributi pubblici per i medesimi interventi. *Nel caso una precedente domanda RRV abbia riguardato solo la sostituzione delle strutture di sostegno, è possibile presentare una nuova domanda RRV, allegando una relazione tecnica, con documentazione fotografica, in cui viene dimostrato il deterioramento delle strutture di sostegno, eventualmente accertato anche da parte dell'Ufficio territorialmente competente;*
- h) progetti riferiti al reimpianto di vigneti con **densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari** di produzione dei vini DO/IG della Regione Campania;
- i) interventi riconducibili alla **normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze, sostituzione strutture di sostegno, ecc.), che non rappresentano una modifica strutturale. Al riguardo, si precisa che l'asportazione dal terreno dei ceppi di vite e il successivo reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti, non è ammissibile;
- j) interventi su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia (es. *omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto*), fatti salvi gli errori sanabili in sede di istruttoria della domanda di sostegno;
- k) interventi su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità (*per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto*) tra le informazioni contenute nello

schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione di controlli ex ante;

- l) interventi relativi alla ristrutturazione e riconversione di vigneti che dopo gli interventi risultino atti a produrre uve da destinare a **vini da tavola comuni** senza denominazione (IG/DO);
- m) interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti che dopo gli interventi saranno allevati con forme di tipo orizzontale (tendone, pergole, ecc.), salvo le deroghe consentite per determinati areali anche in funzione di ragioni di tutela paesaggistica;
- n) attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU.

Inoltre, non sono ammissibili a contributo, nell'ambito dell'Intervento settoriale RRV, le seguenti attività:

- da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- da realizzare con autorizzazioni derivanti da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea *Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9*;
- di reimpianto di filari singoli anche se contigui a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 9 "Modalità tecniche";
- realizzate con modalità tecniche diverse da quelle previste con le presenti DRA;
- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- la costruzione di strade carrozzabili;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese connesse con prestiti/finanziamenti/interessi, ecc.;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, per le medesime operazioni. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie, per le medesime operazioni.
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione dei vigneti a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni fitosanitarie;
- spese per livellamento, spietramento e realizzazione di scoline o impianti di drenaggio;
- impianti di irrigazione.

9. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento RRV devono essere razionali, preferibilmente idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Le **varietà di uve da vino** che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni/PA in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni/PA del 25 luglio 2002, ed in particolare quelle previste dai disciplinari di produzione DO e IG regionali, riportate nell'elenco delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione in Regione Campania allegato al DDR n. 37 del 09/02/2024 e ss.mm.ii., con esclusione delle varietà in osservazione .

Le **forme di allevamento** ammesse sono esclusivamente quelle di tipo verticale (*guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.*).

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), oppure nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone non sono precluse le forme di allevamento di tipo orizzontale (*pergola, ecc.*).

La **densità di impianto**, per i vigneti idonei alla produzione di vini DO non può essere inferiore a quella eventualmente indicata nei rispettivi disciplinari di produzione. Inoltre, se il disciplinare lo consente, si

possono adottare sesti di impianto diversi, fermo restando il rispetto della densità di impianto minima di 2000 barbatelle per ettaro.

Il **materiale vivaistico da utilizzare** nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs. n. 16/2021 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

A tal fine, il materiale vivaistico deve essere di **categoria: “certificato” o “standard”**. Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato nell'impianto emessa dal vivaista viticolo al richiedente il contributo. In assenza di indicazione in fattura, il beneficiario dovrà allegare, unitamente alla domanda di pagamento, copia delle etichette che certificano l'appartenenza alla categoria sopraindicata (“certificato” o “standard”) apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle utilizzate nell'impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda per almeno un anno ed esibite, a richiesta, durante il controllo.

Indicazioni generali dell'Intervento

Non è ammesso l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale o di materiale fornito da operatori non autorizzati o privo di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette, pena la decadenza dal contributo concesso.

Non sono ammessi a contributo impianti realizzati con utilizzo di **strutture di sostegno usate**, a pena di decadenza dall'intero contributo concesso, ad eccezione dell'ipotesi in cui nella domanda di sostegno sia stato esplicitamente dichiarato di non voler utilizzare materiale di sostegno nuovo chiedendo, quindi, di escludere dal costo standard tale voce.

L'impianto richiesto a contributo a valere sulle presenti Disposizioni deve essere sorretto da pali di testata ad ogni estremità dei filari che costituiscono il vigneto realizzato. Pertanto, non è ammessa la realizzazione del nuovo vigneto in continuità con altri vigneti già realizzati o in fase di contestuale realizzazione sul medesimo corpo aziendale, pena la decadenza dal contributo relativo alle strutture di sostegno.

Inoltre, in sede di collaudo, dovranno risultare presenti nel vigneto tutte le strutture di sostegno (*pali di testata, pali intermedi, primo palco filo di ferro, ecc.*) che configurino un vigneto funzionale e conforme alle tabelle dei costi standard unitari.

Le superfici collaudate che non rispondono alle caratteristiche previste dalle tabelle dei costi standard semplificati saranno escluse dall'aiuto. Tale principio vale sia se le densità di impianto non corrispondono al range richiesto ed ammesso a contributo, sia se si rinviene (in tutto o in parte) materiale usato o mancanza di elementi caratterizzanti (*armature, sostegni, ecc.*), diversamente da quanto indicato nella domanda di sostegno.

Relativamente alla tipologia di materiale per quanto riguarda i **pali di sostegno**, sono da preferire quelli in legno, ma sono ammessi anche altri materiali (ferro, acciaio, ecocompatibili ecc.). Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, storici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori previste dall'Ente competente (*Ente parco, Comunità Montana, Comune, ecc.*).

L'estirpazione del vigneto da ristrutturare non può essere effettuata antecedentemente al 2 ottobre 2025, data fissata dalla Circolare AGEA I.O. n. 6/2025, per consentire lo svolgimento dei controlli ex-ante.

A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare alla UOD territorialmente competente l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo con rischi di aumento del potenziale produttivo (*tranne in caso di reimpianto anticipato con polizza a favore della Regione*) a fronte di erogazione di mancati redditi previsti per l'estirpazione, è obbligatorio estirpare il vigneto entro il 30 giugno successivo a quello di approvazione e pubblicazione sul sito internet della graduatoria di finanziabilità (*ad esempio: approvazione della graduatoria di finanziabilità a dicembre 2025, termine estirpazione 30 giugno 2026*).

Per le domande ammesse ma non immediatamente finanziabili con il decreto di approvazione della graduatoria regionale, il termine per estirpare il vigneto resta comunque il 30 giugno successivo all'adozione

del decreto di finanziabilità per scorrimento della graduatoria (ad esempio: approvazione decreto di scorrimento finanziabilità maggio 2026, termine estirpazione 30 giugno 2026).

Nel caso di mancata comunicazione dell'estirpazione, non avendo rispettato gli impegni assunti, la UOD competente avvierà il procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/90 per la decadenza dei mancati redditi riconosciuti in sede di ammissibilità. Inoltre, la UOD competente provvede a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo e l'idoneità delle schede UNAR e quanto altro occorra ed a predisporre eventuali controlli a campione in Azienda.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento. I vigneti impiantati con i contributi nell'ambito dell'Intervento RRV, in assenza di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, non possono essere estirpati prima di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia.

Entro la seconda campagna dall'impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, per i quali resta l'obbligo di destinazione delle produzioni a DO/IG, il beneficiario deve inoltrare al competente Ufficio UOD territoriale la richiesta per l'attribuzione dell'idoneità nello schedario delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto (*collaudo* o *anticipato*), la tempistica di realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma scelto ed indicato nella domanda, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, il rispetto delle procedure tecnico-amministrative in ordine ad eventuali vincoli esistenti sulle superfici oggetto di intervento, in conformità a quanto previsto dalla Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-11-23.html e dall'Accordo sottoscritto in data 27/11/2024 tra la DG Politiche Agricole, alimentari e forestali della Regione Campania e le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-12-24.html, sollevando la Regione Campania da eventuali inosservanze delle normative e delle prescrizioni in materia.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro i termini previsti, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, o il mancato rispetto delle tempistiche previste o degli adempimenti connessi con le varianti e le modifiche minori, per cause imputabili al beneficiario in assenza di cause di forza maggiore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comporta l'esclusione dai benefici previsti dall'intervento e la restituzione dell'eventuale anticipo ricevuto maggiorato del 10%, oltre alle penalità previste dal D.M. del 02/12/2024.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.

Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 2, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, dalla presentazione della rinuncia ovvero dalla data di notifica di decadenza

Per quanto riguarda le **dichiarazioni obbligatorie di vendemmia**, si ribadisce che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali anche con produzione **pari a zero** (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati dall'obbligo di aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino. In caso di subentro nella conduzione di superfici vitate dovrà essere indicato il CUAA del precedente conduttore.

FASCICOLO AZIENDALE E IBAN

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D. Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La costituzione o aggiornamento del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Pertanto, la domanda è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di domanda o meno di adesione alla RRV.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo DM prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e costituisca la base per effettuare le verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle superfici e delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo da parte d AGEA.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente aggiornare le proprie **coordinate bancarie (IBAN)** ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'**IBAN** che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lgs 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà obbligatoriamente registrare/aggiornare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC, quindi, è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione di cui all'allegato 6 delle I.O. AGEA n. 6/2025 del 17/01/2025 (<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-6-del-17-gennaio-2025-prot-orpum-3389>).

La casella PEC della UOD 50.07.15-Politica Agricola Comune, cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: uod.500715@pec.regione.campania.it, reperibile, unitamente alle PEC delle UOD territoriali, al seguente link: <https://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>.

REGOLARITÀ DELLE SUPERFICI

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che:

- a) le unità vitate oggetto dell'intervento sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) le superfici oggetto dell'intervento non hanno beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi cinque anni, riguardanti le medesime operazioni richieste in domanda RRV;
- c) registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento deve riguardare anche le caratteristiche del vigneto quali sesto di impianto, varietà e forme di allevamento;
- d) per le superfici interessate dall'intervento su cui insistono eventuali vincoli di qualsiasi natura, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni normative di riferimento, uniformandosi a quanto disposto dagli Enti competenti, nonché dalla citata Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. e dall'Accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 sottoscritto il 27/11/2024 tra la Regione Campania e le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno: https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-12-24.html.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura del Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati e dell'IBAN, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

11. SUPERFICIE MINIMA

La superficie minima oggetto di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) domanda di azienda singola: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari in un unico corpo. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 0,1 ettari;*
- b) domanda di aziende che partecipano nell'ambito di un progetto collettivo: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 0,1 ettari;*
- c) per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari in un unico corpo. *Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate da estirpare o autorizzazioni inferiori a 0,1 ettari.*

Una volta raggiunto il corpo unico di 0,3 ettari, limitatamente alle casistiche di cui alle suddette lettere a) e c), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi appezzamenti aggiuntivi di superficie minima di almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima, sono ammissibili interruzioni derivanti da corsie di servizio e/o strade poderali in terra battuta. In altri termini, il poligono vitato deve essere continuo ed uniforme per caratteristiche tecnico-agronomiche, anche se insiste su più parcelle catastali o parcelle vitate.

Si ribadisce che, ai fini del raggiungimento della superficie minima in ambito aziendale è possibile sommare le superfici vitate (anche inferiori a mq 1000) da estirpare con le autorizzazioni in corso di validità (es: utilizzo di un'autorizzazione di 0,20 ettari + superficie vitata da ristrutturare previo estirpo di 0,30 ettari, procedendo a reimpiantare in totale, a progetto ultimato, una superficie di 0,50 ettari).

Ai fini del riconoscimento della superficie per il pagamento dell'aiuto, la misurazione viene effettuata o con rilievo in campo tramite GPS, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, come previsto al punto 6 dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

La misurazione, che deve essere conforme all'art. 42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti, cui si applica la tolleranza tecnica come si dirà nel paragrafo dei collaudi.

12. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DELL'AUTO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) *compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;*
- b) *contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.*

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf dell'8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DM n. 0635206 del 02/12/2024, la compensazione delle perdite di reddito, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito nel PSP al punto 6 della scheda "Ristrutturazione e riconversione vigneti", "Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi di calcolo". Tale importo è calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862.

Per l'annualità 2025/2026, si conferma l'importo massimo complessivo di 3.000,00 euro per ettaro relativo ai mancati redditi, sulla base dei valori dei ricavi medi annui di un ettaro di superficie vitata per uva da vino in Campania stimati da ISMEA nel 2024 sulla base dei criteri previsti dal citato Decreto direttoriale del 2010. I mancati redditi (M.R.) non sono riconosciuti in caso di reimpianto anticipato o qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito per le operazioni di estirpazione, nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Sono ammissibili al contributo, nell'ambito delle azioni di ristrutturazione e di riconversione, i costi riferiti all'**ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO**, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, secondo l'importo unitario riportato nella Tabella dei costi standard. Tale spesa è comprensiva dei costi di estirpazione e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno.

Il **contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione vigneti** viene erogato nel limite del 75% della spesa ammessa, determinata sulla base di **Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU)** elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale e riferiti all'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

La “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, è reperibile sul sito internet istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo:
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> .

Il costo standard per ettaro di vigneto è indicato nella successiva Tabella che riporta gli interventi previsti a livello regionale nella campagna 2025/2026, senza impianto di irrigazione, in funzione della pendenza minore o superiore al 15%. *Ai fini del riconoscimento della maggiore pendenza si fa riferimento al dato percentuale della pendenza riportato a GIS sulla parcella/particella interessata all'impianto del vigneto finanziato con l'operazione della Ristrutturazione e riconversione vigneti.* Se l'impianto insiste su due parcelle con pendenze differenti (> o < al 15%), saranno differenziati i costi unitari di riferimento in funzione della superficie e della pendenza.

Ai costi unitari, ove previsto, si aggiunge il costo dell'estirpazione.

Tabella dei costi unitari per gli impianti di uva da vino – Interventi previsti per la campagna 2025/2026				
Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità barbatelle/Ha	Tipologia vigneto	Costo semplificato senza impianto irriguo €/Ha
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	22.698,00
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	22.895,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	23.854,00
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	24.063,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	25.651,00
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	25.876,00
impianto	alberello		pianeggiante	16.546,00
impianto	alberello		pend. >15%	16.620,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	32.729,00
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	32.937,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	37.030,00
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	37.262,00
impianto	tendone		pianeggiante	31.241,00
impianto	tendone		pend. >15%	31.636,00
estirpazione				1.968,00

In considerazione della possibilità definita dalla Nota metodologica per il calcolo dei costi standard di non considerare nei costi di impianto l'utilizzo delle strutture di sostegno in caso di utilizzo di materiale usato, gli impianti di vigneto che utilizzano strutture di sostegno usate, sono comunque ammissibili a contributo, purché i relativi costi delle strutture di sostegno siano esclusi dal finanziamento per l'intero ammontare degli importi riportati nell'allegato 1 della TSCU in funzione della densità e della pendenza.

In altri termini se in sede di presentazione della domanda di sostegno il richiedente esclude il costo delle strutture di sostegno (*perché intende utilizzare strutture di sostegno non nuove o perché le ha già disponibili*), il costo standard per ettaro di vigneto sarà determinato come indicato nell'ultima colonna della seguente tabella.

Tabella dei costi unitari per gli impianti di uva da vino - Interventi previsti per la campagna 2025/2026 con esclusione delle strutture di sostegno

Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità <i>barbatelle/Ha</i>	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (senza imp. Irrigazione) €/Ha	Strutture di sostegno €/Ha	Costo semplificato (senza Strutture sostegno) €/Ha
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	22.698,00	11.886,00	10.812,00
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	22.895,00	12.083,00	10.812,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	23.854,00	12.606,00	11.248,00
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	24.063,00	12.816,00	11.247,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	25.651,00	13.535,00	12.116,00
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	25.876,00	13.760,00	12.116,00
impianto	alberello		pianeggiante	16.546,00	4.095,00	12.451,00
impianto	alberello		pend. >15%	16.620,00	4.169,00	12.451,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	32.729,00	24.178,00	8.551,00
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	32.937,00	24.386,00	8.551,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	37.030,00	25.572,00	11.458,00
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	37.262,00	25.804,00	11.458,00
impianto	tendone		pianeggiante	31.241,00	24.310,00	6.931,00
impianto	tendone		pend. >15%	31.636,00	24.705,00	6.931,00
Estirpazione				1.968,00		1.968,00

Si ribadisce che, se nella domanda di sostegno non vengono esplicitamente escluse le strutture di sostegno nuove, per l'intera superficie di ciascuna attività, è obbligatorio utilizzare esclusivamente strutture nuove.

Inoltre, non sono ammessi interventi che prevedono l'asportazione dal terreno dei ceppi di vite e il successivo reimpianto di barbatelle sulla medesima superficie, mantenendo le strutture di sostegno preesistenti.

13. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 659723 del 13/12/2024, di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della dotazione finanziaria degli interventi settoriali del vino attivati in Italia per la campagna vitivinicola 2025/2026.

Con il suddetto Decreto di riparto, alla Regione Campania sono state assegnate risorse per l'intervento RRV pari ad euro **3.887.741,00**.

Dalle suddette risorse devono essere accantonate le risorse per il pagamento, nell'esercizio finanziario 2026, dei saldi relativi alle domande di ristrutturazione vigneti con pagamento anticipato presentate nelle precedenti campagne, attualmente stimate in circa € 500.000,00, suscettibili di variazione in funzione della definizione dei collaudi da parte delle UOD competenti delle domande con pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti.

Pertanto, le risorse disponibili da mettere a bando sono riepilogate nella Tabella seguente

Ripartizione della dotazione finanziaria assegnata nella campagna 2025/2026	
Risorse assegnate per l'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto Dipartimentale n. 659723 del 13/12/2024)	€ 3.887.741,00
Risorse per pagare nell'E.F. 2026 i saldi delle domande delle campagne precedenti	€ 500.000,00
Risorse disponibili per il finanziamento domande di sostegno campagna 2025/2026	€ 3.387.741,00
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 508.161,15

I fondi della riserva per ragioni fitosanitarie, non utilizzati nell'esercizio finanziario, saranno comunque destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativi alle altre tipologie di domande RRV ammesse.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E ISTRUTTORIA

14.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la campagna 2025/2026, in conformità a quanto previsto dal D.M. 0635206 del 02/12/2024, il termine ultimo per la presentazione e rilascio delle domande di sostegno è fissato dalla Circolare OP AGEA al **31 marzo 2025** (Istruzioni Operative AGEA n. 6/2025 paragrafo 7.1).

La domanda di sostegno deve essere presentata avvalendosi di un Centro di Assistenza Agricola accreditato da AGEA che provvede a predisporre la domanda informatica tramite le funzionalità disponibili sul sistema informativo SIAN messo a disposizione da AGEA. Le modalità di compilazione e di presentazione delle domande sono stabilite da AGEA OP con le Istruzioni Operative n. 6/2025 del 17/01/2025, prot. n. 03389 - *Paragrafo 7 e seguenti*.

La domanda deve essere compilata sull'applicativo SIAN fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- indicazione che consenta di distinguere se la domanda afferisce alla procedura ordinaria di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure a reimpianti per ragioni fitosanitarie;
- la modalità prescelta per l'erogazione dell'anticipo. A Collaudo dei lavori o pagamento con Anticipo;
- se si usano strutture di sostegno nuove o usate per l'intera superficie di ciascuna attività.

Quanto indicato nella precedente lettera b), costituisce di fatto il **cronoprogramma delle attività** e deve essere esplicitato nella domanda di sostegno. La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda finale di pagamento del saldo.

Alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica a firma di un professionista abilitato in materie tecniche agricole e/o agro-forestali e controfirmata dal richiedente, da cui si evinca:
 - ✓ cognome, nome e ragione sociale del richiedente, il CUAA, che le superfici oggetto di intervento non abbiano già beneficiato di contributo per la RRV nelle ultime cinque campagne vitivinicole e, in caso di superfici su cui insistono vincoli, il tipo di vincolo esistente;
 - ✓ descrizione dettagliata delle singole attività e azioni proposte che costituiscono l'operazione (intero progetto) nonché la tempistica di realizzazione (cronoprogramma) che dovrà coincidere con la data termine lavori indicata nella domanda di sostegno, con elenco delle azioni da realizzare in ciascun esercizio finanziario;

- ✓ in caso di riconversione varietale, indicare le varietà da sostituire e quelle relative al nuovo impianto, il sesto e la **densità di impianto** che si intende realizzare, la **forma di allevamento**, la particella e le unità vitate da cui si estirpa e quella su cui si procede a reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione tecnica;
 - ✓ in caso di ristrutturazione con diversa collocazione del vigneto, dare evidenza del fatto che la diversa collocazione è più favorevole rispetto a quella precedente da un punto di vista agronomico, indicando quali sono gli elementi alla base della valutazione che la nuova collocazione aumenti la competitività del produttore, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - ✓ la **pendenza** superiore o inferiore al 15% (in tal caso indicare in planimetria le pendenze degli appezzamenti e il sistema di determinazione);
 - ✓ la superficie netta che sarà realizzata e l'eventuale superficie relativa ad aree di servizio e/o capezzagne se previste nel progetto. L'area relativa alle capezzagne, se previste, deve essere specificata anche se si utilizza un'autorizzazione al reimpianto, nel senso che si dovrà distinguere e specificare la superficie netta a vigneto e la superficie relativa a capezzagne;
 - ✓ descrizione di eventuali lavori in economia e descrizione dei mezzi aziendali;
 - ✓ cui è stato richiesto l'intero importo per l'impianto del vigneto in base alla forma di allevamento e alla densità riportate nelle TSCU, che le strutture di sostegno siano nuove e non usate
- 2) se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà (o *in caso di comproprietà*), autorizzazione sottoscritta dai proprietari o comproprietari ad eseguire i lavori richiesti a contributo, con copia dei documenti di identità in corso di validità;
 - 3) estratto di mappa in scala 1:2000 (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto dei diversi interventi;
 - 4) planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, con raffigurazione dell'orientamento dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio, nonché le pendenze degli appezzamenti;
 - 5) copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
 - 6) fotografie georeferenziate con indicazione della data, riferita allo stato del terreno oggetto di intervento e degli eventuali vigneti oggetto di estirpazione. In caso di interventi da realizzare su più superfici, occorre allegare **almeno una foto** per ciascun appezzamento;
 - 7) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000, comprendente:
 - ✓ regolarità di tutte le superfici vitate in conduzione;
 - ✓ che le superfici su cui si andrà ad impiantare non sono soggette a vincoli o, in caso di presenza di vincoli, che saranno preventivamente acquisite le prescritte autorizzazioni o che i lavori saranno conformi a tutte le vigenti disposizioni in materia;
 - ✓ che si è proceduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale e delle caratteristiche tecniche/agronomiche nello schedario viticolo;
 - ✓ di essere in regola con l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e di avere un codice ATECO o connesso all'attività vitivinicola, con indicazione del numero e data di iscrizione e dell'indicazione del numero di partita IVA;
 - ✓ di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione valida e che, quindi, non si tratta di un rinnovo naturale di un vigneto;
 - ✓ dichiarazione eventuale di lavori in economia che saranno realizzati rispetto alla spesa totale del progetto, con contestuale dichiarazione del possesso dei mezzi e manodopera adeguata e pertinente alle tipologie di operazioni;
 - ✓ la esplicita richiesta di voler utilizzare strutture di sostegno non nuove e, pertanto, di rinunciare alla relativa quota di contributo secondo quanto previsto nella metodologia di calcolo dei costi standard e come indicato nella tabella riportata alla precedente pagina 20 del paragrafo 12 delle presenti DRA, in funzione della rispettiva densità di impianto;
 - ✓ che il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione è conforme alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021.

Per tutta la documentazione a corredo della domanda deve essere eseguito upload di ogni documento, in formato .pdf con una dimensione massima di 10 Megabyte per ciascun file, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

In caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei file sul SIAN tramite upload, la documentazione cartacea, a cura del CAA, dovrà essere allegata alla domanda da trasmettere in Regione.

Fermo restando la possibilità del soccorso istruttorio in presenza di errori palesi o della possibilità di richiesta di chiarimenti, valutati in sede di istruttoria, la documentazione, solo se allegata alla domanda di sostegno ma non completa, potrà essere integrata su richiesta dell'Ufficio competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale il CAA deve **trasmettere**, unitamente alla domanda, tutta la **documentazione cartacea alla UOD competente** per territorio **entro cinque giorni** dal termine ultimo di rilascio delle domande di sostegno.

La trasmissione delle domande da parte dei CAA, e dei documenti ad esse allegati, è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o altro soggetto);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la P. IVA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

14.2 ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO E DEFINIZIONE GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande di sostegno (*così come per le varianti e le domande di pagamento trattate nei successivi paragrafi*) è di competenza delle UOD territorialmente competenti della DG 50.07.00 riportate al paragrafo 28 delle presenti Disposizioni Regionali.

L'approvazione della graduatoria regionale delle domande ammesse è di competenza della UOD 50.07.15.

Ai fini dell'avvio del procedimento, le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascuna UOD territorialmente competente, in relazione alle modalità definite da AGEA col le I.O. n. 6/2025 del 17/01/2025 ed a quanto previsto dalle presenti DRA.

Al riguardo, ciascuna UOD procede in primis ai **controlli di ricevibilità** ai sensi di quanto previsto al paragrafo 11 delle richiamate I.O. AGEA, definendo la ricevibilità entro il termine massimo di 15 giorni dal termine massimo fissato per la trasmissione delle domande. Pertanto, la ricevibilità, sul SIAN dovrà essere conclusa **entro il 21 aprile 2025**.

Conclusa la ricevibilità delle domande, si procede con l'istruttoria tecnico-amministrativa di **ammissibilità** delle domande pervenute, conformemente al paragrafo 12 delle I.O. AGEA, verificando:

- la completezza e la regolarità della domanda di sostegno e degli allegati;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso all'intervento;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni normative in materia ed alle presenti DRA;
- la regolarità contributiva del richiedente. La non regolarità costituirà elemento ostativo alla successiva concessione.

L'UOD competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Ufficio entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo assicurando il rispetto del contraddittorio (*comunicando alla Ditta il procedimento sulla base dell'Allegato Modello 10-bis*).

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia connessa con altri procedimenti sul potenziale (*esempio estirpazione o autorizzazione*) e uno di questi abbia esito negativo, l'Ufficio provvede all'ammissibilità parziale della domanda di sostegno RRV se la superficie residua ammissibile rispetti i requisiti minimi previsti dalle presenti DRA (es. superficie minima).

L'istruttoria di ammissibilità delle domande dovrà essere conclusa da parte delle UOD competenti entro e non oltre **lunedì 3 novembre 2025**, con approvazione degli elenchi provinciali delle domande ammissibili e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili, da inviare con nota formale alla UOD 50.07.15 per gli adempimenti consequenziali entro e non oltre **venerdì 7 novembre 2025**.

L'elenco provinciale delle domande ammesse dovrà essere redatto secondo il format già utilizzato per le precedenti annualità, attribuendo a ciascuna domanda i punteggi e le priorità riportati nella successiva tabella.

La UOD competente deve selezionare, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno il 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità e di liquidabilità effettuati. L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno da parte delle UOD territorialmente competenti e sulla base delle informazioni riportate negli elenchi provinciali, la UOD 50.07.15 approva, con proprio decreto dirigenziale, la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili.

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 635206 del 02/12/2024, la graduatoria di ammissibilità delle domande RRV 2025/2026 deve essere definita entro il **15 novembre 2025**.

La graduatoria unica regionale sarà redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito a ciascuna domanda in sede di istruttoria di ammissibilità, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza della riserva finanziaria di € 508.161,15 pari al 15% della dotazione assegnata nell'esercizio finanziario 2026;
2. domande con tipologia di pagamento a collaudo;
3. domande con tipologia di pagamento anticipato.

Tabella punteggi

Criterio	Punti
Giovane imprenditore con età inferiore ai 40 anni. <i>In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.</i>	10
Aziende che utilizzano autorizzazioni per ampliare la superficie vitata effettivamente impiantata	4
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative	4
Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni a DOP ^(*) <i>oppure</i> Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni IGP	4 2
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. UE 2018/848) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	3
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5
Nuovo beneficiario - Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito della misura RRV nelle ultime due campagne.	6

^(*) Se il progetto riguarda entrambe le tipologie (DOP e IGP) si attribuiscono solo 4 punti.

Per le aziende che aderiscono ad un Consorzio di tutela, ai fini del riconoscimento della priorità, alla domanda di sostegno occorre allegare un attestato di iscrizione, rilasciato dal Consorzio stesso, con l'indicazione della data di adesione, della tipologia di vino e della vigenza di iscrizione almeno per l'annualità in cui si presenta la domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti più giovani alla data di presentazione della domanda (età anagrafica inferiore). *Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.*

La finanziabilità delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sarà possibile in caso scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce, rimodulazioni finanziarie tra Intervento o a seguito di ulteriori risorse assegnate a livello nazionale.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere di notifica agli interessati.

La data del decreto di approvazione della graduatoria regionale di finanziabilità, o quella dell'approvazione dello scorrimento della graduatoria, corrisponde alla data della finanziabilità per le domande rese finanziabili.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, le UOD territoriali competenti provvedono ad **acquisire i CUP** delle domande che sono state rese finanziabili che saranno poi notificati ai beneficiari per i successivi adempimenti.

I CUP dovranno essere comunicati alle Aziende unitamente alla comunicazione di finanziabilità della rispettiva domanda, che comprende anche gli altri adempimenti ed obblighi previsti (*Allegati Modelli A e A1*). Nella comunicazione di finanziabilità dovranno essere riportate, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se si utilizzano autorizzazioni al reimpianto, la validità residua delle stesse.

In sede di approvazione della graduatoria o dei successivi eventuali scorrimenti, per le domande finanziabili sarà disposta anche la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs 33/2013 che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

14.3 RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario può rinunciare alla propria domanda telematicamente ed entro i termini della registrazione della finanziabilità, tramite CAA e mediante apposita funzione prevista in ambito SIAN. Successivamente alla registrazione della finanziabilità sul SIAN, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, tramite PEC o raccomandata A/R, esclusivamente alla UOD territorialmente competente.

In ambedue i casi, la competente UOD territoriale procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A/R).

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto Regionale di approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande (o dello scorrimento della graduatoria), il beneficiario potrà rinunciare senza incorrere in penali. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, le stesse saranno intese come revoca e, in tal caso, si applicherà una penale di esclusione dall'intervento settoriale RRV per un anno successivo al termine ultimo di presentazione.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso all'accesso dell'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione della domanda.

15. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Ai fini del riconoscimento delle spese realizzate, i lavori previsti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima della presentazione della domanda di sostegno (data rilascio della domanda al SIAN). Inoltre, ai fini dell'eleggibilità, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda fino al termine fissato per la conclusione del progetto.

Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto.

In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027.

15.1 FINE LAVORI

In considerazione che sono ammesse solamente due modalità di pagamento, con anticipo e successivo saldo e a collaudo (saldo finale), *senza ulteriori pagamenti intermedi*, il termine per il completamento delle operazioni, con contestuale presentazione (con rilascio al SIAN) della domanda di saldo, in funzione del cronoprogramma indicato nella domanda di sostegno, è fissato:

- per le domande a collaudo al **20 giugno 2026**;
oppure
- per le domande con pagamento anticipato al **20 giugno 2026 o 20 giugno 2027**, per coloro che hanno invece indicato cronoprogramma al 2026 o al 2027.

In considerazione che la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15/10/2027, ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 0635206 del 02/12/2024, non sono ammesse domande di sostegno che prevedano il pagamento del saldo dopo il 15 ottobre 2027.

In caso di pagamento anticipato l'aiuto potrà essere erogato fino all'80% del contributo concesso, previa presentazione di una garanzia fidejussoria da presentare entro il **30 aprile 2026**, come indicato al successivo paragrafo 18. Il restante 20% potrà essere liquidato a saldo al termine dei lavori, previa presentazione della domanda di pagamento a saldo entro e non oltre il giorno 20 giugno 2026 o 20 giugno 2027 e previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni ammesse.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Ai beneficiari con pagamento a collaudo, che nel cronoprogramma hanno indicato il terminare i lavori entro il 20 giugno 2026 sarà erogato l'importo a saldo solo se regolarmente rilasciata la domanda di saldo e previa verifica delle opere realizzate.

Per le domande che utilizzano autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al termine di conclusione dei lavori (cronoprogramma indicato in domanda di sostegno), la posa in opera delle barbatelle deve avvenire entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima, a pena di decadenza del contributo.

Le **OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIME** ed ammissibili quando gli interventi ammessi a contributo per cui si presenta domanda di saldo risultano regolarmente attuati, completi e funzionanti e congrui con la tabella dei costi standard unitari, nonché corrispondenti con quanto richiesto ed ammesso con la domanda di sostegno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'impianto del vigneto, la fine lavori e la regolarità degli stessi si configura solo quando, oltre alla preparazione del terreno ed alla posa in opera definitiva delle barbatelle nel terreno, sono state installate tutte le componenti della struttura di sostegno (pali di testata, pali intermedi, tutori, primo palco di filo di sostegno, ancore collegate alla struttura di sostegno, ecc.) che dovranno permanere per il periodo di vincolo di 5 anni previsto dall'articolo 14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024 e dal paragrafo 29 delle I.O. AGEA n. 6/2025.

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza dal contributo concesso e, per le domande con anticipo, la restituzione dell'anticipo percepito.

16. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore.

Sono varianti tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante tramite SIAN che è soggetta ad approvazione.

Sono modifiche minori tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva anche se vanno presentate tramite SIAN (*allegato 9 alla domanda di sostegno*).

È possibile presentare **domanda di variante o una comunicazione di modifica minore** al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire, oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine, oppure modificare alcune caratteristiche del vigneto (varietà, sito impianto, ecc.).

Le varianti possono essere ammissibili a condizione che:

- a) non sia cambiata la **Strategia del Progetto**, ovvero l'attività che si intende realizzare con la variante deve restare coerente con l'obiettivo della domanda di sostegno;
- b) non si alteri l'**efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati, come ad es. modifica o aumento della superficie vitata da estirpare;
- c) non si alteri la **programmazione finanziaria**. *Con le modifiche proposte non è pertanto possibile richiedere la riduzione della superficie ammessa a contributo;*
- d) non comportino una **variazione ai criteri di priorità** tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato.

Rientrano tra le **varianti**:

- 1 la variazione della **modalità di erogazione** dell'aiuto (*collaudo/anticipo o viceversa*);
- 2 la variazione del **beneficiario/richiedente** nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, che non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso di cui al punto 18;
- 3 la variazione del **cronoprogramma** delle attività da portare a termine.

Le modalità di presentazione delle domande di variante sono le medesime previste per le domande di sostegno (CAA, SIAN, ecc.).

La domanda di variante deve essere presentata e motivata prima della sua realizzazione con le modalità e tempistiche previste al paragrafo 10 delle I.O. AGEA n. 6-2025

Copia della domanda di Variante rilasciata al SIAN dovrà essere inviata alla UOD territorialmente per l'istruttoria, che provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al Beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda di variante.

Le domande di variante devono essere rilasciate al SIAN entro e non oltre i termini di seguito indicati:

- 15 dicembre 2025, la variante di cui al suddetto punto 1,
- 30 novembre dell'anno da cronoprogramma meno 1 (anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025), la variante di cui al suddetto punto 2,
- 30 giorni prima della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, (campagna 2025/2026 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al suddetto punto 3.

Rientrano tra le modifiche quelle variazioni che non richiedono un'autorizzazione preventiva, a condizione che siano rispettati i principi riportati nelle suddette lettere a), b) e c) già enunciati per le varianti.

Rientrano tra le modifiche minori:

- 1 Il cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2 varietà;
- 3 forma di allevamento;
- 4 sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato
- 5 Variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

La modifica minore va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso alla UOD territorialmente competente entro il termine di 5 giorni dal rilascio.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La variazione derivante da modifica minori non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non saranno ammesse.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno usato, da quanto richiesto nella domanda di sostegno e da quanto riportato nella domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione.

16.1 VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

La variazione del soggetto beneficiario può avvenire nei casi in cui è ammessa la deroga al divieto di trasferimento delle autorizzazioni (circolare ministeriale n. 0005852 del 25 ottobre 2016).

L'iter istruttorio della domanda di variante del beneficiario è descritto al paragrafo 15.1 delle I.O. AGEA n. 6/2025 del 17/01/2025 cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

17. CRITERI di CALCOLO DEL CONTRIBUTO e GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Per realizzare gli interventi oggetto del contributo di cui alle attività ammesse riportate al paragrafo 8 delle presenti Disposizioni, il beneficiario può eseguire sia lavori in economia sia avvalersi di soggetti esterni (contoterzisti), nei limiti di spesa complessiva prevista dalla tabella standard dei costi unitari (TSCU) per l'intervento *"w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti"*.

In sede di collaudo dovrà essere comparata la corrispondenza dell'attività eseguita con quella richiesta a sostegno e sarà verificata la corretta esecuzione dell'impianto realizzato in conformità ai criteri dei costi standard, conseguentemente, verrà calcolato il contributo spettante.

I **costi standard unitari**, la cui metodologia di calcolo è pubblicata sul sito internet istituzionale della Rete Rurale Nazionale: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>, per l'impianto dei vigneti, *a prescindere se le operazioni sono svolte in economia o ricorrendo all'acquisizione di servizio di contoterzismo*, comprendono tra l'altro:

- ✓ lavorazioni preparatorie necessarie a rendere il terreno adatto all'impianto o reimpianto del vigneto (incluso livellamento, spietramento, realizzazione di scoline e drenaggio, erpicatura);
- ✓ squadratura e picchettamento;
- ✓ concimazione di fondo;
- ✓ acquisto e messa a dimora delle barbatelle;
- ✓ strutture di sostegno (pali, fili, ancoraggi e altri materiali).

È consentito non considerare nei costi di impianto l'utilizzo di strutture di sostegno usate, pertanto, gli impianti di vigneto che adottano tali strutture sono comunque ammissibili al sostegno, purché i relativi costi siano esclusi dal finanziamento rispetto agli importi previsti dalla TSCU. Si precisa che nella metodologia di calcolo il costo standardizzato delle strutture di sostegno è determinato (pali, filo di ferro, ancoraggi e montaggi) in una voce unica che, ad esempio, per le forme di allevamento a spalliera varia da euro 11.860,00 a 13.535,00 in funzione della pendenza e della densità di impianto (*tabella 8, paragrafo 2.2.7 della metodologia di calcolo*).

Tenuto conto che il criterio di calcolo del contributo è determinato dall'applicazione delle TCSU, i costi sostenuti non vanno rendicontati né documentati da fatture, documentazione fiscale/contabile o bonifici. Tuttavia, le fatture sono richieste al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo (*se richiesto a contributo*) e sia per accertare il numero di barbatelle e che il materiale vegetale utilizzato sia certificato da un punto di vista fitosanitario. Per il materiale vegetale certificato, eventualmente acquistato da fornitori diversi dai vivaisti autorizzati, si devono allegare anche le etichette; altresì tali fornitori diversi dai vivaisti autorizzati devono essere iscritti al Registro Ufficiale Degli Operatori Professionali (RUOP).

La mancata dimostrazione in ordine alla categoria del materiale vivaistico fornito "certificato" o "standard" comporta la decadenza dal contributo concesso.

Inoltre, le fatture servono a verificare che la spesa sia stata realizzata nel periodo di eleggibilità (*dopo la data presentazione domanda ed entro il termine di conclusione dei lavori*).

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: "*Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2025/2026 – Barcode domanda di sostegno AGEA n. _____*", fino alla notifica del numero di CUP. Successivamente il beneficiario dovrà richiedere ai fornitori di apporre sulle fatture anche il numero CUP attribuito in fase di concessione.

Le fatture delle barbatelle e delle strutture di sostegno allegate alla domanda di pagamento saranno controllate in misura pari al 100%.

Eventuali ulteriori fatture, che dovranno comunque riportare la dicitura e il CUP a decorrere dalla notifica dello stesso, potranno essere oggetto di controllo a campione sulle domande di pagamento ed in sede di collaudo, per verificare l'effettiva spesa nel periodo di eleggibilità (lavorazioni, concimazioni, ecc.).

Su tutte le domande di pagamento ricevute, ciascuna UOD competente procederà ad estrarre un campione del 5%, con criterio casuale, chiedendo al beneficiario di esibire le ulteriori fatture relative agli interventi oggetto di finanziamento, oltre a quelle delle strutture di sostegno e delle barbatelle, concedendo al beneficiario 10 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per inviarle tramite PEC.

18. PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

I beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di sostegno abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2026 o 2027, anche a seguito di variante approvata, richiederanno l'erogazione dell'anticipazione che è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% del contributo concesso sarà erogato dopo l'effettuazione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo.

Le polizze fidejussorie dovranno essere presentate alla UOD competente entro il **30 aprile 2026** (*30 giugno 2026 per finanziamenti a seguito di scorrimento*), secondo le modalità previste dalle I.O. AGEA al paragrafo 19. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso.

19. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Il beneficiario **deve presentare la domanda di pagamento a saldo entro il termine del 20 giugno dell'anno del cronoprogramma** indicato in domanda di sostegno, secondo le modalità previste ai paragrafi 7.1 e 22.1 delle I.O. AGEA n. 6/2025 del 17/01/2022.

La domanda di saldo rappresenta un atto amministrativo propedeutico per consentire di effettuare il collaudo, il cui contenuto è sottoscritto dal produttore sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

L'omessa presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini comporta, per le domande di sostegno con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, mentre per le domande di sostegno con polizza e anticipi già erogati, l'incameramento della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del DM n. 0635206 del 02/12/2024, **fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre i termini previsti**, è ammesso un ritardo massimo di cinque giorni del termine di presentazione della domanda di saldo, ma al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 22 "Recuperi e Penalità".

Il beneficiario è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche. Inoltre, le domande di saldo devono contenere tutte le **modifiche minori** (che dovranno essere precedentemente gestite tramite compilazione dell'allegato 9 in ambito SIAN ed a cura del CAA), **pena l'inammissibilità delle modifiche stesse, la decadenza dai benefici e la revoca del contributo**.

Copia della domanda di saldo corredata da tutti i documenti previsti ai fini del collaudo, deve essere inviata dal CAA o direttamente dal richiedente all'Ufficio competente per territorio (UOD), **entro cinque giorni** dal termine previsto per il rilascio delle domande al SIAN.

Alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati, ai fini delle verifiche, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia delle fatture elettroniche in formato xml relative all'acquisto delle barbatelle, nonché delle strutture di sostegno, fatti salvi i casi in cui non vengono richieste a contributo. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la dicitura di cui al precedente paragrafo 18 e, dopo la sua notifica, anche il Codice Unico di Progetto (CUP). Sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria ("standard" o "certificato") afferisce il materiale fornito. Le fatture delle strutture di sostegno dovranno riportare che il materiale fornito è nuovo;
- se non già indicato nella fattura, la documentazione vivaistica attestante la categoria del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agricole e/o forestali, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati, delle eventuali modifiche minori apportate, delle superfici nette, di quelle di eventuali capezzagne, are di servizio, fascia cuscinetto, ecc.;
- estratto di mappa in scala 1:2000 (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;

- planimetria con dettaglio di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo - impianto con autorizzazione). Inoltre, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario abbia sulle stesse particelle più vigneti realizzati con l'intervento RRV in annualità successive, nella planimetria deve esserci indicazione dettagliata per consentire di individuare l'area riferita al nuovo impianto realizzato da collaudare;
- se il materiale vivaistico è compreso in fatture unitamente ad altre forniture o la fattura non sia emessa da un vivaista viticolo, allegare la documentazione fotografica delle etichette apposte ai mazzi o fasci di barbatelle;
- almeno 2 foto geotaggate, per ciascun appezzamento, comprovante l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 2 foto per parcella vitata;

I documenti sopra riportati, se non allegati alla domanda finale di pagamento mediante upload di file .pdf per un massimo di 10Mb ciascuno o, alternativamente in forma cartacea, possono essere integrati, su richiesta dell'Ufficio territoriale competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di pagamento decade dal contributo concesso.

20. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO E SVINCOLO POLIZZE

L'UOD territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati. L'istruttoria del collaudo prevede un controllo amministrativo ed un controllo in loco.

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nelle presenti Disposizioni e nelle Istruzioni Operative dell'OP AGEA;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la superficie realizzata e accertata o da accertare durante il controllo in loco;
- che le fatture e gli eventuali documenti di trasporto riportino date nel periodo di eleggibilità compreso tra il giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di saldo.
- che sulle fatture allegate alla domanda di saldo e su quelle eventualmente richieste per il controllo a campione del 5%, sia riportata la dicitura e il CUP se emesse dopo la data di notifica di quest'ultimo.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere attuati tutti gli adempimenti e le procedure previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo, garantendo il contraddittorio e la partecipazione al procedimento (*comunicando alla Ditta il procedimento sulla base dell'Allegato Modello 10-bis*).

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 2022/127 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, l'istruttoria prevede, per tutte le domande di pagamento, un controllo in loco da eseguirsi prima del pagamento.

Durante i controlli in loco, effettuati sul 100% delle domande di pagamento a saldo, deve essere verificato che l'operazione sia stata completata e risulti funzionante ed accertano inoltre:

- la coerenza tra il costo standard unitario della tipologia vigneto ammesso l'aiuto con quanto rilevato in campo (in particolare per: *tipologia di impianto, densità di impianto, pendenza del terreno su cui è stato realizzato il vigneto*);
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (*pali, fili di ferro, ecc.*) nuovi di fabbrica e non usati, fatti salvi i casi in cui in sede di presentazione della domanda di sostegno non sia stato scelto di utilizzare strutture usate per l'intera superficie di ciascuna attività;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la modifica approvata;

- la superficie vitata impiantata, misurandola in campo oppure tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011;

Il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare AGEA del 17/02/2011. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg. UE 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti.

In fase di accertamento finale degli interventi realizzati, la superficie misurata con le modalità sopra descritte viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della **tolleranza tecnica di misurazione** costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt, ai soli fini del pagamento del contributo nell'ambito dell'intervento della Ristrutturazione vigneti e non per l'iscrizione della relativa superficie vitata nello schedario.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale **condizione di corrispondenza delle superfici** (ammessa e accertata in campo) **non è riscontrata**, si distinguono i seguenti casi:

- **minore realizzazione in campo** rispetto la superficie ammessa: *si applica quanto previsto al successivo paragrafo 22-recupero e penalità;*
- **maggiore realizzazione in campo:** si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie ammessa a finanziamento, e, sussistendone i presupposti, si dà avvio al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale collegate al potenziale viticolo ed alla maggiore superficie realizzata in assenza di autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto ai fini di una nuova misurazione.

Le UOD territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, verificano inoltre l'**ASSENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI** attraverso controlli amministrativi prima della liquidazione del pagamento finale, procedendo a controllare nelle domande estratte a campione che tutte le fatture relative all'operazione finanziata (sia quelle allegate alla domanda di pagamento, sia quelle presentate in esito al controllo a campione) riportino la dicitura di cui al precedente paragrafo 18 e il codice CUP a decorrere dalla data di notifica di quest'ultimo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 15 settembre 2026** per le domande con pagamento a collaudo, mentre per le domande con anticipo l'istruttoria e la proposta di pagamento dell'anticipo dovrà concludersi entro il termine utile per consentire di inviare gli elenchi di pagamento anticipo ad AGEA entro e non oltre il 30 maggio 2026.

Concluse le istruttorie sulle domande di pagamento (anticipo o saldo) gli Uffici territoriali provvedono all'istruttoria sul SIAN ed all'inserimento delle domande negli elenchi di proposta di liquidazione da inviare alla UOD 50.07.15.

In sede di pagamento, AGEA procederà, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto-legge n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) entro e non oltre il 15 ottobre 2026, per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 20 giugno 2026; entro e non oltre il 15 ottobre 2027 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 20 giugno 2027. Al riguardo, si ribadisce che la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

SVINCOLO GARANZIA

Per le domande con anticipo, la garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGEA solo a seguito della conclusione del collaudo e sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'Ufficio territoriale competente.

Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento e previa verifica dell'avvenuto rilascio della certificazione antimafia con esito liberatorio, ove richiesto.

In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

21. ULTERIORI CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi ed ai collaudi in campo, sulle domande di aiuto, variante, subentro e di pagamento, già descritti nei precedenti paragrafi, sono previsti controlli in loco prima dell'ammissibilità delle domande di sostegno e dell'esecuzione dei lavori- *Controlli ex-ante*.

Inoltre, sono effettuati controlli a campione sulla effettiva estirpazione dei vigneti entro il termine prescritto, qualora la domanda preveda l'estirpazione di una superficie vitata, per la quale è prevista una compensazione per perdita di reddito, come indicato al precedente paragrafo 12.

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, dalla campagna 2024/2025, AGEA effettua annualmente il controllo post pagamento finale finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di ispezione che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

21.1 CONTROLLI EX ANTE PRIMA DELL'OPERAZIONE

AGEA, estrae un campione minimo del 5% delle domande di sostegno rilasciate per ogni Regione, sul quale opera una verifica in loco (ex ante) dei vigneti da ristrutturare indicati dal beneficiario nella domanda di sostegno. Il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al *rinnovo normale dei vigneti* (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Inoltre, il controllo ha lo scopo di verificare che l'operazione non sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di sostegno, nonché tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie misurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

La verifica dovrebbe essere effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni viene limitato al 5% delle domande per ciascuna Regione, anche allo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario viticolo.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli sulle domande che rientrano nel campione ex-ante, le attività di estirpazione dei vigneti indicati in domanda, possono essere effettuate solo dopo la data del **2 ottobre 2025**, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata all'interessato prima del 2 ottobre 2025.

L'Organismo Pagatore AGEA, in caso di convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, le aziende dovranno presentarsi nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi si può chiedere una variazione della data dell'incontro, contattando i riferimenti della sede riportati nella convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti in condizioni vegetative.

Pertanto, si ribadisce la necessità più volte richiamata che prima della presentazione della domanda di sostegno al CAA, è obbligatorio verificare le caratteristiche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica alla UOD competente per territorio (modifica varietà, sesto di impianto, forme di allevamento, ecc.), pena la non ammissibilità delle superfici non allineate.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate in campo e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto in contraddittorio ed accettato dal produttore.

21.2 CONTROLLI IN LOCO SULLA VERIFICA DELL'ESTIRPAZIONE

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate che prevedono estirpazione ed un controllo in loco che può limitarsi al 5% delle domande di sostegno interessate per le quali è prevista l'erogazione dei mancati redditi.

22. RECUPERI E PENALITÀ

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Nei casi in cui gli interventi **non vengano realizzati** sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42/2023 (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti*), se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, debitamente comunicate preventivamente e riconosciute dalla UOD, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata senza maggiorazione del 10%.

In caso di **pagamento anticipato**, sono **esclusi dalla ristrutturazione** e riconversione dei vigneti **per tre anni** e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- *realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%.*
- *rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;*
- *presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;*
- *non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.*

In caso di **pagamento a collaudo**, sono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per un anno** i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:

- *presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;*
- *non presentano la domanda di pagamento del saldo;*
- *presentano rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al termine consentito.*

Le penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale che comunque devono essere preventivamente comunicate (caricamento al SIAN, notifica alla UOD, ecc.) e approvate dall'Ufficio e non possono essere invocate successivamente al termine di scadenza di presentazione della domanda di saldo o in fase di procedimento di decadenza.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

Fattispecie riscontrata	Aiuto da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
Scostamento <= al 20%	L'aiuto viene erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	[Realizzato - (% Scostamento*2)]	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - [Realizzato - (% Scostamento*2)]	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10% (10% soli in assenza di CFM/CE)	3 anni
Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10% (10% soli in assenza di CFM/CE)	NO

Domanda di pagamento a saldo (dopo anticipo erogato) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10% (10% soli in assenza di CFM/CE)	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza anticipo erogato), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure rinuncia oltre il termine massimo consentito	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica, inoltre, l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

23. VINCOLI MANTENIMENTO DELLA PROPRIETÀ E POSSESSO DELL' INVESTIMENTO RRV

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Reg (UE) 2022/126 e del DM n. 410748 del 4 agosto 2023, già dalla campagna 2024/2025, AGEA effettua annualmente il controllo post pagamento finale. Detto controllo è finalizzato ad accertare che l'investimento finanziato e pagato resti nella proprietà\conduzione del beneficiario per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

Il vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento è disciplinato all'articolo 14 del DM n. 0635206 del 02/12/2024.

Eventuali subentri devono essere preventivamente comunicati, tramite le funzionalità messe in esercizio sul SIAN da parte di AGEA, e la UOD territorialmente competente dovrà valutare e comunicare l'approvazione o il diniego al subentro. In altri termini, nei casi di subentro, deve preventivamente essere inoltrare richiesta, debitamente motivata, entro i termini e con le modalità disciplinate da AGEA OP.

La richiesta deve essere riferita all'intera superficie che è stata riscontrata a seguito della domanda di saldo in sede di collaudo.

La comunicazione di subentro dovrà essere corredata da tutta la documentazione relativa al subentro, con particolare riferimento a quella utile per verificare la sussistenza delle circostanze debitamente motivate di cui all'art. 14, comma 5 del citato DM 2 dicembre 2024, n. 635206. A tal fine deve essere utilizzata esclusivamente l'apposita funzionalità predisposta all'interno del fascicolo aziendale, secondo quanto già previsto dalle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, *o per le ulteriori casistiche che il MASAF e la Regione potranno indicare nel merito*, non viene recuperato l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo entro i termini e le modalità previste da AGEA, per tutte le casistiche consentite, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

Resta inteso che, se la richiesta di subentro viene accolta, il subentrante si impegna al rispetto del vincolo residuo, rispetto ai 5 anni previsti a decorrere dalla presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario.

24. ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte della UOD competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (allegato 1a/1b delle I.O. AGEA n. 6/2025) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una **validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione**, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di **trenta giorni** dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i **pagamenti sotto condizione risolutiva**.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle **variazioni degli organi societari**: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i."

La UOD competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative alla richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP AGEA.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo, a cura della UOD competente, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura della UOD competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematiche.

25. DEMARCAZIONE CSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final, ed in particolare con quanto previsto al capitolo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" paragrafo 2 "Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento", per cui *le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito dello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.*

In Regione Campania, la demarcazione tra il CSR e l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comporta l'esclusione dal CSR delle seguenti attività: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Le richieste di contributo a valere sulle presenti Disposizioni possono accedere, quindi, solo all'intervento: **"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" e non possono essere richiesti a contributo su altre Misure afferenti al CSR**", come l'intervento SRD01 dello Sviluppo Rurale che può finanziare nuovi impianti viticoli in coerenza con le vigenti norme per il rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

Al fine di garantire la possibilità di effettuare controlli di demarcazione con altre misure analoghe, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la seguente dicitura "Reg. Ue n. 2021/2115 art 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2025/2026". Inoltre, a decorrere dalla data della sua notifica, in aggiunta a detta dicitura, anche il numero di CUP.

26. CONDIZIONALITÀ

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti a condizionalità rafforzata.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Per le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali si fa rinvio al Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 3.

In conformità a quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario deve presentare opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile sul portale SIAN e tramite il proprio CAA, come dettagliato al paragrafo 17 delle I.O. AGEA n. 6/2025 del 17/01/2025.

Il beneficiario deve notificare per iscritto alla UOD territorialmente competente la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'Ufficio competente provvede a valutare la documentazione fornita e a riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale da emettere entro e non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisite per concedere una proroga al termine ultimo per eseguire l'operazione, ma solo eventuale esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art. 13, par. 1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018.

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Complemento di sviluppo rurale della Regione Campania 2023-2027, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27.html

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali**

Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 - 80143

Telefono: 081 7967520

Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

- **STAFF 50 07 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli
Telefono: 081 7967602
Mail: staff.500791@regione.campania.it - Pec: staff.500791@pec.regione.campania.it
- **STAFF 50 07 92 - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo**
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
Mail: staff.500792@regione.campania.it - Pec: staff.500792@pec.regione.campania.it
- **STAFF 50 07 93 - Semplificazione dei processi. Ottimizzazione delle procedure.**
Referente rapporti con l'organismo pagatore
Indirizzo: Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli
Telefono: 0817967250
Mail: staff.500793@regione.campania.it - Pec: staff.500793@pec.regione.campania.it
- **50 07 15 - UOD Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967319
Mail: uod.500715@regione.campania.it - Pec: uod.500715@pec.regione.campania.it
- **50 07 16 - UOD Competitività e Filiere Agroalimentari**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
Mail: uod.500716@regione.campania.it - PEC: uod.500716@pec.regione.campania.it
- **50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967751
Mail: uod.500720@regione.campania.it - Pec: uod.500720@pec.regione.campania.it
- **50 07 22 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino
Telefono: 0825 765675
Mail: uod.500722@regione.campania.it - Pec: uod.500722@pec.regione.campania.it
- **50 07 23 UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364273
Mail: uod.500723@regione.campania.it - Pec: uod.500723@pec.regione.campania.it
- **50 07 24 - UOD Zootecnia e Benessere Animale**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
Mail: uod.500724@regione.campania.it - PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
- **50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250
Mail: uod.500725@regione.campania.it - PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
- **50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**
Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno
Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
Mail: uod.500726@regione.campania.it - PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante

trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art. 13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (*Data Protection Officer*): nominativo Mauro Ferrara, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. 2016/679/UE, tel. 0817962227-5716, e-mail dpo@regione.campania.it - pec: dpo@pec.regione.campania.it

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione dell'Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti attuato della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ex ante ed ex post;
- monitoraggio e valutazione;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*) e all'art. 6, par. 1, lett. e (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sull'Intervento Investimento vino attivato dalla Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MASAF, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti ai Fondi comunitari (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.);
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo delle misure di sostegno al settore vitivinicolo (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore AgEA.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- **Diritto di rettifica** ex art. 16 Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.
- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- **Diritto di opposizione** ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dq.500700@regione.campania.it - PEC: dq.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186 ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

29. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 0635206 del 02/12/2024 e ss.mm.ii., al Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 come modificato con il successivo Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, al Piano Strategico della PAC 2023 - 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento con Circolare prot. n. 025014 del 26/03/2024, nonché da AGEA OP con le più volte richiamate I.O. n. 6/2025 disponibili al link: <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-6-del-17-gennaio-2025-prot-orpum-3389> .

Alla Ditta _____

Pec _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Campagna Vitivinicola _____. Comunicazione approvazione domanda e finanziabilità

Si fa riferimento alla domanda di sostegno Barcode AGEA n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ da cui risulta che la suddetta domanda è collocata in posizione utile al n. _____ ed è ammissibile al pagamento del contributo per euro _____ e per una superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore e nel rispetto di tutti gli adempimenti e impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda da parte di codesta Ditta.

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

- i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
 - inizio estirpazione vigneto;
 - notifica di avvenuta estirpazione;
 - prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard (allegare richiesta di prenotazione);
 - prenotazione del materiale per le strutture di sostegno (allegare prenotazione di acquisto).
- ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 110% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipo del sostegno comunitario.

Detta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non sia prodotta dalla S.V. e trasmessa a questo Ufficio entro il termine del _____, non si potrà dare seguito ai successivi adempimenti finalizzati all'erogazione del sostegno comunitario e si darà avvio al procedimento di archiviazione.

Si ricorda inoltre che al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma indicato in domanda di sostegno e comunque entro il termine del _____, dovrà essere rilasciata domanda di saldo al SIAN per il tramite del CAA, che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione all'Intervento RRV per la campagna 202../202... entro 5 giorni dal rilascio.

La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento per la decadenza e la restituzione del contributo anticipato maggiorato del 10% (o *l'incameramento della garanzia fideiussoria in caso di mancata restituzione*) e l'applicazione delle penali previste dal DM MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, fatte salve eventuali cause di forza maggiore/circostanze eccezionali regolarmente comunicate dal produttore ai sensi della normativa vigente e nelle modalità previste dalla Circolare AGEA Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017, cui si rinvia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica che il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) attribuito al progetto relativo alla domanda RRV _____ è il seguente _____ e lo stesso codice dovrà essere apposto su tutte le fatture emesse a far data dalla notifica della presente comunicazione unitamente alla dicitura già prevista e da indicare su tutte le fatture: *"Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2025/2026 – Barcode domanda di sostegno AGEA n. _____"*.

Le spese indicate in fatture sprovviste della dicitura e del CUP possono non essere ammissibili a finanziamento.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per l'intervento RRV di che trattasi, è valida fino al _____, pertanto entro tale data dovranno essere messe a dimora le barbatelle dandone comunicazione a questo Ufficio.

Il Dirigente della UOD

Alla Ditta _____

PEC.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Campagna Vitivinicola _____ COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda di sostegno Barcode AGEA n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ da cui risulta che la suddetta domanda è collocata in posizione utile al n. _____ ed è ammissibile al pagamento del contributo per euro _____ e per una superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore e nel rispetto di tutti gli adempimenti e impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda da parte di codesta Ditta.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma prescelto, e comunque entro il _____, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione all'Intervento RRV 202.../202.... La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento di decadenza e l'applicazione delle penali previste dal DM MASAF n. 0635206 del 02/12/2024, fatte salve eventuali cause di forza maggiore/circostanze eccezionali regolarmente comunicate dal produttore ai sensi della normativa vigente e nelle modalità previste dalla Circolare AGEA Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017, cui si rinvia.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dal Bando regionale RRV 202.../202..., eventualmente da integrare successivamente su richiesta di questo Ufficio.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica che il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) attribuito al progetto relativo alla domanda RRV _____ è il seguente _____ e lo stesso codice dovrà essere apposto su tutte le fatture emesse a far data dalla notifica della presente comunicazione unitamente alla dicitura già prevista e da indicare su tutte le fatture: "Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 202.../202... - Barcode domanda di sostegno AGEA n. _____".

Le spese indicate in fatture sprovviste della dicitura e del CUP possono non essere ammissibili a finanziamento.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per l'intervento RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente della UOD

Alla REGIONE CAMPANIA
 Direzione Generale per le Politiche
 Agricole Alimentari e Forestali
 UOD _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____. DOMANDA AGEA n. _____.
Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, PEC/mail _____ in qualità di _____ dell'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi del Regolamento n. 2021/2115. Art. 58, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- ☐ inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- ☐ preparazione del terreno;
- ☐ notifica di avvenuta estirpazione;
- ☐ prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- ☐ prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla REGIONE CAMPANIA
 Direzione Generale per le Politiche
 Agricole Alimentari e Forestali
 UOD _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DOMANDA AGEA n. _____.

Trasmissione domanda di saldo e richiesta collaudo

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, **comunica** che in data _____ è stata rilasciata al SIAN domanda di saldo Barcode n. _____.

Ai fini del pagamento del contributo, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini del pagamento del saldo e dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

(come da Bando RRV 202....//202..)

_____, lì _____

F I R M A

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla Ditta _____

PEC _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____. **Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 - Domanda RRV** _____.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario Barcode AGEA n. _____, rilasciata da Codesta Ditta in data _____ per il tramite del CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, la S.V. ha diritto di presentare controdeduzioni in forma scritta, eventualmente anche corredate da documentazione, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari dalla ricezione della presente, all' indirizzo PEC uod.5007.....@pec.regione.campania.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "RRV 202../202.. Domanda n.".

Tutte le comunicazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno valutate.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato (dieci giorni dal ricevimento della presente).

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____ che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

mail _____

Telefono _____

Si comunica inoltre che, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Il Dirigente della UOD